

Capitolo I.

Misure generali di attuazione della CRC in Italia

1. LA LEGISLAZIONE ITALIANA

IV. La Legge 285/1997 e la Legge 328/2000: quale futuro per gli interventi di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza

Il Comitato ONU accoglie favorevolmente l'adozione della legge 285/1997 contenente provvedimenti sulla promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, con cui si è istituito un Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

(CRC/C/15/Add.198, 31 gennaio 2003, punto 3 (d)).

La Legge 285/1997 ha sostenuto un forte sviluppo dei servizi e delle opportunità territoriali per l'infanzia e l'adolescenza, a partire dagli anni 1998/1999. Tale sostegno è avvenuto attraverso la predisposizione di un Fondo Nazionale a cadenza triennale, suddiviso inizialmente tra Regioni (70%) e 15 Città Metropolitane (delle «riservatorie»). Il Fondo finanziava interventi legati alla prima infanzia, al sostegno alla genitorialità, al tempo libero, all'attuazione dei diritti dell'infanzia, chiamando gli EE.LL. e il Terzo settore a programmare insieme Piani Territoriali di Intervento, e diffondendo una cultura e una pratica di progettazione concertata e condivisa.

I risultati raggiunti grazie alla Legge 285/1997, sia in ter-

Capitolo I.

Misure generali di attuazione della CRC in Italia

mini di quantità che di qualità dei servizi e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, sono legati sia ai fondi messi a disposizione sia allo sviluppo e diffusione di una nuova cultura per l'infanzia, che ha agito come effetto moltiplicatore nella direzione di una implementazione di servizi volti alla promozione del benessere piuttosto che alla risposta alle sole emergenze sociali (facendo quindi rientrare come «promozione della qualità della vita dei bambini» anche le iniziative di contrasto al disagio).

La Legge 285/1997 è stata parte integrante del Piano Nazionale Infanzia, predisposto biennialmente dal Governo fino al 2004, finalizzato ad orientare le scelte complessive delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza a livello nazionale e locale.

La Legge 285/1997, con l'entrata in vigore della Legge 328/2000, legge quadro sui servizi sociali, è diventata una parte strutturale degli interventi sociali integrati alla persona. Il Fondo Nazionale Infanzia, istituito dalla Legge 285/1997, è confluito nel Fondo Sociale Nazionale (FSN) contemplato dalla Legge 328/2000, che non prevede (se non per le 15 città riservatarie, a causa della loro «nomina» per legge secondo i termini della 285/1997) che vi siano parti dedicate all'infanzia (o per altri gruppi). Il risultato è il cosiddetto «Fondo Indistinto» che rischia di essere impiegato in misura marginale per l'infanzia avendo quest'ultima storicamente una potenzialità di negoziazione inferiore in ambito di allocazione delle risorse. Inoltre, essendo il FSN finanziato annualmente, si perde la programmazione triennale prevista invece dalla Legge 285/1997 (anche per le città riservatarie), impedendo una programmazione degli interventi sul medio/lungo periodo. Infine, ma non meno importante, i provvedimenti attuativi della riforma del Titolo V della Costituzione introducono anche la quasi impossibilità di «seguire» una tracciabilità degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, sia relativamente alla pianificazione annuale che a quella pluriennale. Il rischio è che sia i vari interventi sperimentati in questi anni, che la «cultura» della promozione e del benessere dell'infanzia, si perdano, anche considerando la diminuzione di risorse complessive del FSN.

Il Gruppo di Lavoro raccomanda:

- ▶ **L'inserimento e il monitoraggio dell'adozione all'interno degli strumenti previsti dalla Legge 328/2000 (Piani di Zona - PDZ) delle progettazioni sviluppate con la Legge 285/1997; a tal proposito è anche auspicabile rivedere - in ambito conferenza Stato-Regioni- EE.LL. - il modello strutturale del Piano di**

Zona, affinché possano garantire una dimensione promozionale delle politiche per l'infanzia e non solo gli aspetti di care giving legati a situazioni di disagio e/o emergenza sociale²;

- ▶ **L'inserimento di iniziative-tipo istituite dalla Legge 285/1997 all'interno degli standard che formeranno i Liveas (Livelli Essenziali di Assistenza Sociale), i quali determineranno il minimo essenziale dei servizi erogabili su tutto il territorio nazionale secondo il dettato della Legge 328/2000. A tal proposito si evidenzia in positivo la proposta del Comune di Roma di istituire livelli essenziali delle prestazioni riferite ai diritti sociali e civili dei minori³, che rappresenta una strada per assicurare l'attenzione agli aspetti promozionali delle politiche per l'infanzia, come nello spirito della Legge 285/1997;**
- ▶ **il potenziamento del ruolo e della partecipazione dei Comuni, delle Province e delle ONG alla Conferenza Stato-Regioni, nelle sessioni e nelle occasioni legate alle questioni inerenti le politiche per l'infanzia e l'adolescenza;**
- ▶ **il monitoraggio della quota del Fondo Sociale Nazionale destinata annualmente, a livello nazionale e regionale, alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza; inoltre, vista la particolarità «evolutiva» delle politiche per l'infanzia, si ritiene utile ri-approntare strumenti e fondi pluriennali, e non solo a cadenza annuale.**

² A tal proposito si fa riferimento, rispetto alla metodologia da utilizzare, a quanto realizzato per avviare la legge 285/97 a livello nazionale con la produzione di manuali, modelli di monitoraggio, seminari, relazioni, funzioni di accompagnamento, etc.

³ Cfr Comune di Roma, Assessorato Politiche Sociali e promozione della salute - Dipartimento V - Cabina di regia Legge 285/97 - Diritti e opportunità per le nuove generazioni, pubblicazione anno 2005.